

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3871

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

*Presentata l'8 aprile 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza dei primi dieci anni di applicazione della legge sull'elezione diretta dei sindaci (legge 25 marzo 1993, n. 81) ha fatto emergere una problematica nella quale, a mio avviso, occorre intervenire per operare le necessarie correzioni pena il rischio di conseguenze gravi sulla vita delle istituzioni locali, specie quelle più piccole. Nei piccoli comuni, la limitazione dei mandati amministrativi dei sindaci, molto spesso, rischia di risolversi in una dequalificazione dell'attività amministrativa.

Nelle piccole comunità, infatti, non sono molte le persone che possiedono la necessaria qualificazione per svolgere il delicato mandato di sindaco e che inten-

dono impegnarsi al servizio della comunità.

Questo numero si riduce quando uno dei competitori, ricco oltretutto dell'esperienza maturata nei mandati precedenti, è costretto dalla legge al ritiro dalla competizione elettorale.

Un problema che diventa drammatico nei comuni piccolissimi, dove a volte davvero pochissimi tra i residenti sono in grado e vogliono assumersi l'onere di assolvere ai compiti di sindaco.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di eliminare il limite di due mandati ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovviando così agli aspetti problematici sopra evidenziati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Tale divieto non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

